



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE SEZIONE 05

riunita con l'intervento dei Signori:

- TERZI DOTT.SERAFINO Presidente
- DI.MATTINA DOMENICO Relatore
- DISTANTE CESARE Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2565/04
depositato il 22/09/2004
- avverso AVV.REC.CRD.I n.RFFCR0300080/2004 ASSENTE 2002
CRED.IMPOSTA
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LECCE 1
proposto dal ricorrente:

POLIRESINE SRL
LEGALE RAPP. GABALLO LUCE
VIA SS 476 KM 18 ZONA IND.LE 73013 GALATINA LE
difeso da:
VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 05

REG.GENERALE

N° 2565/04

UDIENZA DEL

19/04/2005 ore 09:00

SENTENZA

N° 47/5/05

PRONUNCIATA IL:

19 APR. 2005

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 MAG. 2005

Il Segretario

[Handwritten signature]

ANNO 2002

POLIRESINE S.R.L.

SEZ. N. 5 - R.G.R. N. 2565/04

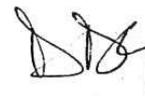
Con legittimo e tempestivo ricorso, depositato in data 22/09/2004, la POLIRESINE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, sig.ra Gabello Luce, impugnava l'avviso di recupero n. RFFCR03000080/2004, relativo all'anno d'imposta 2002, emesso dall'Agenzia delle Entrate: Ufficio di Lecce 1, con il quale, l'Ufficio medesimo recuperava un credito d'imposta, ex art. 8 della Legge n. 388/2000, per il complessivo importo di € 111.082,35.

La parte ricorrente, nel proprio atto costitutivo, rilevava le seguenti doglianze:

- 1) *in primis*, eccepiva il difetto motivazionale poiché il provvedimento impugnato risultava in palese violazione con gli artt. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- 2) contestava la natura giuridica dell'atto, poiché non assolutamente non prevista da alcuna norma giuridica;
- 3) sosteneva l'illegittimità del recupero effettuato per netto contrasto con lo Statuto dei Diritti del Contribuente;
- 4) proponeva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 62, settimo comma, per palese contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 53 e 41 della Costituzione;
- 5) nel merito, sottolineava che il diritto al contributo si considerava conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 per gli investimenti che, alla predetta data, risultavano già avviati;
- 6) in ultimo, procedeva a contestare le sanzioni irrogate.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, con atto depositato il 5 novembre 2004, controdeducendo e contestando, punto per punto, le eccezioni formulate dalla parte ricorrente.

All'udienza del 18/01/2005, questa Commissione, con ordinanza n. 2/5/05, rilevato che nel caso di specie ricorrevano i presupposti di cui all'art. 47 D. Lgs. n. 546/92, ha concesso la sospensione del provvedimento impugnato.



Il ricorso è stato deciso all'udienza pubblica del 19/04/2005, previa approfondita discussione del difensore del ricorrente e del rappresentante dell'Amministrazione Finanziaria, i quali insistono per l'accoglimento delle loro rispettive richieste.

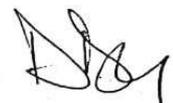
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare fondato e va accolto.

In effetti, va rilevata la illegittimità del decreto legge n. 138/2002, convertito in Legge n. 178 dell'8 agosto 2002, per palese violazione con l'art. 3 delle Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (c.d. Statuto del contribuente). Nel caso di specie si è modificata una norma tributaria già in vigore, ponendo dei limiti per poterne beneficiare. In particolare, si è modificato il requisito soggettivo ponendo una restrizione alla tipologia delle imprese beneficiarie dell'agevolazione; l'ambito territoriale di applicazione del beneficio e si è posto un tetto massimo annuale di spesa raggiunto il quale il credito d'imposta non può essere concesso.

In primis, bisogna sottolineare che l'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, stabilendo che: *"la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"*, sancisce nel nostro ordinamento il fondamentale principio di irretroattività, istituendo una vera e propria "guida" che regola la successione delle leggi nel tempo e alla quale il legislatore, e colui che applica la legge, deve attenersi poiché, proprio dal rispetto di questa regola, derivano rapporti certi tesi a garantire una civile convivenza. Con l'art. 11 cit., infatti, è stato sancito un fondamentale dettame: la legge nuova non può riferirsi, per ciò che riguarda le sue conseguenze giuridiche, né alle situazioni esaurite prima della sua entrata in vigore, né a quelle sorte anteriormente, ma ancora in vita.

Il medesimo valore deve essere, inoltre, attribuito all'art. 3 dello Statuto del Contribuente che, regolando specificamente l'efficacia nel tempo delle norme tributarie, sancisce che *"le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo"*.



Quindi, dal combinato disposto dei due articoli indicati si evince che una nuova normativa non può regolare un fatto accaduto precedentemente, al momento in cui il provvedimento ha cominciato a dispiegare i suoi effetti.

Quanto da questo Collegio affermato risulta avvalorato dalla sentenza della Corte di Cassazione, la n. 7080 del 14 luglio 2004, che nell'affermare la sostanziale superiorità delle norme statutarie rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia fiscale, ribadisce e sottolinea il valore vincolante dei principi affermati nello Statuto dei diritti del Contribuente, tanto per l'interprete quanto per il futuro legislatore tributario.

Pertanto, qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria deve essere risolto nel senso più conforme ai principi statutari, cui la legislazione tributaria deve essere adeguata. Da ciò, naturali discendono due concrete esemplificazioni che attengono, l'una, al principio di irretroattività, e l'altra, al principio di correttezza ed affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuente, peraltro già eccepito dalla parte ricorrente. Il primo deve essere configurato quale criterio ermeneutico da applicare anche alla normativa preesistente ed alle fattispecie anteriori; il secondo, parimenti, deve essere assunto a criterio generale, atto a guidare l'interpretazione delle norme tributarie ed essere osservato dallo stesso legislatore nell'emanazione delle fonti normative.

A quest'ultimo proposito, come ancora affermato dalla succitata importante sentenza della Suprema Corte, la situazione di affidamento può trovare tutela quando sia caratterizzata da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione Finanziaria in senso favorevole al contribuente, dalla buona fede di questo, rilevabile dalla sua condotta, caratterizzata dall'assenza di qualsivoglia violazione del dovere di correttezza, gravante a suo carico.

Ora, non v'è dubbio che, nel caso di specie, del tutto violato appaia il principio della tutela dell'affidamento contemplato dallo Statuto dei diritti del contribuente e che nemmeno il minimo rimprovero possa essere mosso nei confronti del ricorrente, convinto di agire in piena correttezza.

Nel merito, si osserva che nel caso *de quo*, la disciplina applicabile è quella in vigore prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 138/2002.





L'art. 62 della L. n. 289 del 27/12/2002, riorganizzando la complessiva materia del credito d'imposta di cui all'art. 8 della L. n. 388/2000, al primo comma, lett. a), ha previsto che i soggetti, che *"hanno conseguito il diritto al contributo, anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, comunicano all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati"*. In altri termini, dall'interpretazione della norma emerge che il diritto al contributo si considera conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 per gli investimenti che, alla predetta data, risultavano già avviati.

A tal proposito, infatti, dagli atti risulta che la società ricorrente, coerentemente con il dettato originario della legge, ha elaborato un piano di investimento, fra l'altro, mai contestato dall'Amministrazione Finanziaria, dal quale è possibile evincere un investimento programmato al netto degli ammortamenti previsti, pari ad € 550.627,00. Dallo stesso emerge, altresì, l'ammontare complessivo del credito d'imposta maturato, pari ad € 275.313,50, di cui € 214.106,00 già utilizzato. Inoltre, anche dalle date dei documenti contabili si evince che la società ricorrente ha formalizzato tutti gli impegni programmati per quell'anno.

Da tutto quanto sopra esposto è evidente che l'importo di € 103.024,00 indicato dalla società nel mod. CVS è frutto di un errore materiale – errore, si ribadisce, mai contestato dall'Ufficio – che non può porre nel nulla la maturazione di un diritto, ricorrendone tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge.



A chiarire, in modo definitivo, qualsiasi dubbio interpretativo sul tema, è la Circolare n. 32/E del 03 giugno 2003, emanata dalla stessa Agenzia delle Entrate, la quale, nel definire il concetto di "avvio dell'investimento" sostiene che le espressioni "emissione del buono d'ordine" e "contratto concluso" possono intendersi come il "momento in cui il soggetto interessato si autodetermina all'investimento e, di conseguenza, pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a realizzare l'investimento.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e, per l'effetto, annullato totalmente l'avviso di recupero impugnato.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese della procedura in favore della ricorrente, liquidando la stessa in complessivi € 2.510,00, di cui € 110,00 per esborsi, € 800,00 per diritti di procuratore ed € 1.600,00 per onorari, oltre gli accessori, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Maurizio Villani.

Lecce, 19/04/2005

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

